



LINEE GUIDA PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO LISTINI PREZZI, TARIFFE ED ATTIVITA' COLLEGATE

Articolo 1 – Oggetto del servizio

Il presente regolamento disciplina il deposito di listini prezzi e tariffe presso la Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia da parte di imprese aventi sede in provincia di Cremona, Mantova e Pavia e regolarmente iscritte al registro delle imprese tenuto dall'ente medesimo.

L'impresa che deposita il listino deve essere in regola con il pagamento del diritto annuale nei confronti della Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia ed essere in possesso di indirizzo di posta elettronica valido e iscritto al registro imprese.

Le imprese possono richiedere il deposito di listini di prezzi e tariffe riferiti esclusivamente alle attività regolarmente denunciate presso il registro delle imprese, risultanti in visura ed esercitate nel rispetto delle vigenti norme.

Articolo 2 – Finalità del servizio

Il deposito dei listini di cui all'art. 1 del presente regolamento è facoltativo. La Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia non effettua alcuna valutazione, né si assume alcuna responsabilità in merito ai prezzi e/o alle tariffe oggetto del servizio e alle clausole e condizioni in essi riportate. La responsabilità sul contenuto di quanto dichiarato ricade esclusivamente in capo al depositante. L'accesso ai listini depositati è garantito a chiunque ne faccia richiesta, con le modalità di cui al presente regolamento.

Articolo 3 – Caratteristiche e modalità di deposito dei listini e delle tariffe

1. I listini e/o le tariffe possono essere depositati esclusivamente on line tramite la piattaforma **Cert'O**, previa registrazione alla piattaforma. I documenti devono essere preventivamente firmati in modo autografo e digitale dal legale rappresentante aziendale. Le imprese per poter effettuare il deposito presso la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia devono avere sede legale in una delle tre province e risultare regolarmente iscritte al Registro Imprese delle suddette sedi camerali nello stato di impresa attiva.
2. I listini devono:

- a) essere predisposti su carta intestata della ditta depositante, avere tutte le pagine numerate in ordine progressivo, timbrate e firmate, anche digitalmente, dal titolare/legale rappresentante;
- b) essere in vigore all'atto del deposito e riportare le date di validità dei medesimi, almeno sulla prima e sull'ultima pagina. Qualora non sia prevista una data di scadenza, deve essere espressamente indicato che i listini rimangono in vigore fino a loro successivo deposito;
- c) essere sempre completi. Nel caso in cui l'impresa disponga di più listini relativi a prodotti/linee diverse, può depositarli separatamente, anche tramite la stessa pratica telematica;
- d) riportare i prezzi espressi in euro.

Articolo 4 – Diritto di segreteria per il deposito listini

Per ogni deposito di listini e/o tariffe, è previsto il pagamento di un diritto di segreteria pari a euro 3 per ogni istanza, tramite la piattaforma Telemacopay dopo aver inserito la richiesta in Cert'O.

Articolo 5 – Conservazione dei listini

I listini e le copie dei visti rilasciati sono conservati dalla Camera di Commercio per 2 anni dalla data del deposito o del visto.

Articolo 6 – Disposizioni finali

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, le presenti linee guida qualora norme e disposizioni intervengano a disciplinare diversamente la materia.